SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 886-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE ROSI)

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 886, di iniziativa del senatore Filetti, muove dall'intento di concorrere, sia pure in misura limitata, a snellire il funzionamento dell'Amministrazione della giustizia attualmente in crisi per tante cause a tutti note e non di facile e prossima rimozione.

Si tratta, come scrive lo stesso presentatore, di un accorgimento, che, certamente, renderà un po' più spedito il funzionamento delle cancellerie di molti uffici giudiziari consentendo di destinare ad altra più importante mansione numeroso personale ora impiegato nelle complicate procedure per la riscossione delle spese penali.

A ciò si perviene con la rinunzia, da parte dello Stato, a pretendere il rimborso delle spese di giudizio allorquando, per effetto di un provvedimento di clemenza, si abbia estinzione del reato o della pena, ed in ogni caso in cui le spese di giustizia penale non superino le lire 15.000, per ciascun procedimento.

Tale disposizione consentirà anche di eliminare la contraddizione di uno Stato che, da una parte, con provvedimento di clemenza, volto anche a snellire il carico degli uffici, rinunzia a pretendere le somme anche rilevanti dovutegli per multe ed ammende e, dall'altra, mantiene in essere una complessa procedura per recuperare somme modestissime e sovente inferiori al costo delle procedure di riscossione. Da aggiungere che tali procedure, nei numerosi casi di pignoramento negativo, aggravano di lavoro gli Uffici distrettuali delle imposte, il servizio postale, le Amministrazioni comunali e le Preture nel cui mandamento risiede il debitore esecutato.

Il testo del disegno di legge prevede all'articolo 2 la delega, ai presidenti della Corte d'appello, della facoltà di concedere in appalto il recupero delle somme dovute all'erario per multe ammende e spese di giustizia penale, facoltà ora riservata al Governo dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 835.

Da parte del relatore si sono manifestate perplessità sulla opportunità di tale delega e lo stesso presentatore del disegno di legge si è dichiarato non contrario alla soppressione dell'articolo 2. In tal senso si è espresso il voto della Commissione.

Con l'articolo 3 il disegno di legge prevede l'applicazione delle norme dell'articolo 1 anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati.

Il contenuto di tale articolo è pienamente coerente con l'intento da cui muove il disegno di legge; anche le disposizioni di tale articolo sono da condividere.

Si raccomanda pertanto l'accoglimento del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

ROSI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

1° luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso nel presupposto che effettivamente, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, dall'introduzione delle norme in esame non derivi alcuno scompenso finanziario per l'erario. Si invita pertanto la Commissione di merito a voler puntualmente verificare detto presupposto con la collaborazione del rappresentante del competente Dicastero.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'estinzione del reato o della pena per esso inflitta a seguito di provvedimento di clemenza comporta la rinunzia dell'erario alle relative spese di giustizia.

Sono irripetibili in ogni caso le spese di giustizia penale non superiori per ciascun procedimento a lire 15.000.

L'ammontare massimo delle spese, che a norma del comma precedente sono irripetibili, sarà per gli anni successivi al 1982 stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, previo concerto col Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 2.

È delegata al presidente di ciascuna corte d'appello la facoltà, riservata al Governo dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 29 giugno 1882, n. 835, di concedere in appalto mediante aggio da convenirsi il recupero delle somme dovute all'erario in ciascun distretto per multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 esplicano i loro effetti anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente esplicano i loro effetti anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.